

DELEGATO AUA
NELPÀERA
N. 309/9.6.2005

REGIONE VENETO

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 10 "VENETO ORIENTALE"

VERBALE DI ACCORDO

L'anno duemilacinque, addì diciotto del mese di Aprile presso la Sede Direzionale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 10 "Veneto Orientale", si sono riuniti:

La Delegazione Trattante di Parte Pubblica	
1	Direttore Amministrativo - Presidente Dott. Spampinato Gaetano
2	Direttore Sanitario Dott. Accietto Filippo
3	Direttore U.O.C Personale Dott. Avignano Sandro
4	Direttore della Funzione Ospedaliera Dott.ssa Finotto Rita
5	
6	
7	
8	

La Delegazione Trattante di Parte Sindacale	
1	Foschiani Carlo Coordinatore RSU
2	Bisutti Walter Segretario RSU
3	Manzato Fabio RSU
4	Ferraresso Loris RSU
5	Ferro Massimiano RSU
6	Ius Massimo RSU
7	Marchesin Angelo RSU
8	Murru Alessandro RSU
9	Prataviera Mauro RSU
10	Sessolo Renzo RSU
11	Steccanella Marco RSU
12	Zorzetto Giovanna RSU
13	CGIL F.P. Metropolitana di Venezia
14	CISL FPS Venezia Orientale
15	UIL FPL Venezia
16	FSI Venezia
17	FIALS Venezia


Per la discussione trattazione ed approvazione del presente verbale di concertazione teso alla modifica degli artt. 18 e 22 della Pre intesa sottoscritta il 09.08.2001

PREMESSO:

- a) che l'art. 18 della preintesa disciplina l'attivazione, le modalità e la partecipazione del Personale ai progetti obiettivo aziendali;
- b) che il 2 comma lettera d) del predetto art. 18 recita testualmente "è esclusa la partecipazione del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ai progetti obiettivo solo nel caso in cui venga prevista espressamente l'effettuazione di orario aggiuntivo"
- c) che il c. d. orario aggiuntivo per il personale con rapporto di lavoro part-time è stato disciplinato dall'art.35 del C. C. N. L 20.09.2001, nella misura del 10% del relativo rapporto di lavoro;
- d) che alle prestazioni di lavoro supplementare effettuate dal personale con rapporto di lavoro a part-time l'Azienda fa frequente ricorso sia per garantire direttamente attività istituzionali sia indirettamente attività progettuali

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



- e) che l'art.4 del D. Lgs.25.02.2000 n 61 statuisce il principio della non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale, rispetto a quelli a tempo pieno;
- f) che i rapporti di lavoro part-time hanno determinato - per l'anno 2004 - una forte economia di bilancio per l'Azienda, tenuto conto che il 20% di tale economia ha incrementato il fondo per il salario Accessorio per una somma di circa € 197.850;
- g) che la vigente disciplina aziendale di cui alla precedente lettera b) non risponde alle mutate esigenze dell'Azienda, né alle aspettative dei lavoratori con rapporto di lavoro a part - time ed appare difforme anche da quanto previsto dal citato D. Lgs n 61/2000
- h) che l'art.22 comma 8 della pre intesa 09.08.2001 recita testualmente " la pausa pranzo è obbligatoria e deve ordinariamente durare almeno mezz'ora. La durata della pausa pranzo in caso di orario giornaliero superiore alle otto ore è ordinariamente prevista in un'ora " e che per le deroghe necessitano superiori autorizzazioni;
- i) che le previsioni di due tipologie di pause minime per il pranzo crea disparità di trattamento, non è determinata da alcun vincolo legislativo, ma soprattutto non risponde alle esigenze del personale
- j) che nulla ostando alle citate modifiche appare indifferibile procedere consensualmente alla tempestiva rettifica dell'art. 18 comma 2 lettera d) e dell'art. 22 comma 8 della pre intesa del 09.08.2001.
- k) che le parti ritengono opportuno inserire un periodo di franchigia temporale di sei mesi per evitare eventuali trasformazioni del rapporto di lavoro preordinate alla mera partecipazione ad attività progettuali;
- l) Tutto ciò premesso, le parti, nelle more della presentazione di qui a breve di una nuova piattaforma contrattuale coerente con il C. C. N. L 19.04-2004 da parte della R. S. U, convengono quanto segue:

Art. 1

- a) sostituire integralmente la lettera d) 2 comma dell'art.18 della pre intesa sottoscritta il 09.08.2001 con il periodo appresso indicato: " **Il personale con rapporto di lavoro a part - time può partecipare, nel rispetto della vigente normativa contrattuale ed in proporzione al rispettivo orario nonché in proporzione all'orario progettuale svolto dal personale a tempo pieno. L'orario aggiuntivo per la partecipazione ai progetti, viene considerato e retribuito come attività progettuale e non come lavoro supplementare.**

La partecipazione avviene su base volontaria, a condizione che gli interessati siano a part-time da almeno sei mesi e non abbiano, parimenti al personale a tempo pieno, prescrizioni che limitino l'idoneità allo svolgimento delle attività oggetto del progetto obiettivo"




- b) sostituire il comma 8 dell'art.22 della preintesa sottoscritta il 09.08.2001 con il periodo appresso indicato: " **la pausa pranzo è obbligatoria e deve ordinariamente durare almeno 30 minuti**"

Art. 2

La Parte Pubblica si impegna a riaprire i termini per la partecipazione alle "attività progettuali aziendali" in corso ed in programma per il corrente anno, al fine di consentire l'eventuale manifestazione di volontà a partecipare da parte dei lavoratori con rapporto di lavoro a part - time e di ritenere valide quelle eventualmente depositate in precedenza per il corrente anno

Art. 3

L'efficacia e la validità del presente accordo decorre dal giorno seguente alla sottoscrizione e le parti si impegnano a recepire le modifiche di cui al precedente art. 1 anche nel nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo ovvero in altri Accordi/Protocolli specifici.

Art. 4

La Parte Pubblica si impegna a diffondere il presente accordo a tutti i Responsabili delle macrostrutture affinché sia favorita la massima conoscenza.

Le parti sono impegnate a recepire le convergenze realizzatesi, sopra descritte, e che come già espresso modificano le previsioni di cui ai citati artt. e commi del verbale di preintesa del 9 agosto 2001, nel nuovo Contratto Collettivo Integrativo Aziendale ovvero in altri successivi Accordi o Protocolli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica	
1	Direttore Amministrativo Dott. Spampinato Galasso

La Delegazione Trattante di Parte Sindacale	
1	Coordinatore RSU Foschiani Carlo
2	CGIL F.P. Metropolitana di Venezia
3	CISL FPS Venezia Orientale
4	UIL FPL Venezia
5	FIALS Venezia
6	FSI Venezia

UFFICIO ATTI GENERALI E LEGALI
RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Carla Midena

13/08/2001
C.I.S.S.
N. 13